

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **35/1983** (ECLI:IT:COST:1983:35)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **26/01/1983**; Decisione del **28/01/1983**

Deposito del **22/02/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14609**

Atti decisi:

N. 35

ORDINANZA 28 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60 del 2 marzo 1983.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - AVV. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112 (Interpretazione

autentica delle norme concernenti la personalità giuridica e il finanziamento degli istituti di patronato di cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto) promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1982 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Del Vescovo Michele, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 10 novembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Rilevato che il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 19 maggio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112, per eccesso di potere legislativo e in relazione all'articolo 104, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che la questione è identica a quella sollevata dallo stesso Giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza dell'11 dicembre 1980, come sottolinea l'ordinanza de qua, che parla di "identità della problematica giuridica prospettata, sotto il profilo costituzionale, nella richiamata ordinanza e a cui si fa espresso riferimento";

Considerato che sulla questione sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza dell' 11 dicembre 1980 la Corte si è già pronunciata, nel senso di ritenerne l'inammissibilità, con la sentenza n. 195 del 19 novembre 1982;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112, sollevata, per eccesso di potere legislativo e in relazione all'art. 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con l'ordinanza emessa il 19 maggio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.